

## STATUTO

## DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

**Art. 1**

E' costituita l'associazione  
"Società Italiana di Riabilitazione Neurologica  
SIRN)".

La SIRN è Associazione di rilevanza nazionale che  
accoglie, con le modalità previste nel presente  
statuto, i medici e altri professionisti che  
operino nell'ambito della Riabilitazione  
Neurologica/Neuroriabilitazione, nelle varie  
Strutture e/o settori di attività del Servizio  
Sanitario Nazionale.

**Art. 2**

La SIRN ha lo scopo:

- di promuovere in Italia gli studi finalizzati  
allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo  
delle metodiche, tecniche e procedure di  
Riabilitazione Neurologica/Neuroriabilitazione a  
seguito di disabilità o menomazione da qualunque  
causa,

- di migliorare la qualità in questo settore delle  
attività riabilitative,

- di svolgere attività di aggiornamento  
professionale e di  
formazione continua in sanità, con programmi  
annuali di attività

formativa secondo il programma nazionale ECM,

- di collaborare con il MIUR, le Università, il  
Ministero della salute, le Regioni, le Aziende  
sanitarie, gli IRCCS e gli altri organismi e  
istituzioni sanitarie e di ricerca,

- di elaborare linee guida in collaborazione con  
l'Agenzia

per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la  
F.I.S.M. Federazione

Italiana Società Medico scientifiche.

Nello svolgimento della sua attività la SIRN si  
coordina con

gli interventi delle istituzioni pubbliche e  
private e con le iniziative assunte a livello  
europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.

La SIRN non ha fini di lucro, è espressamente  
esclusa la distribuzione di utili ed ogni finalità  
commerciale, imprenditoriale e/o sindacale. La  
SIRN non potrà esercitare attività

imprenditoriali o commerciali né partecipare ad  
esse, salvo in via marginale se trattasi di  
operazioni strettamente necessarie per  
l'organizzazione di attività di formazione  
continua o ad esse connesse o conseguenti.

Il perseguimento delle finalità e il  
raggiungimento dei risultati

sarà valutato con adeguati sistemi di verifica del  
tipo e della qualità delle attività svolte.

**Art. 3**

La SIRN si propone come Società scientifica che auspica ed incentiva la partecipazione di tutte le figure professionali che operano nel settore della Neuro riabilitazione, coinvolgendo esemplificativamente medici, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, psicologi, infermieri, bioingegneri, purché essi appartengano alla specifica categoria degli operatori professionali nel settore della Neuroriabilitazione ovvero che esercitino, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che l'associazione rappresenta.

**Art. 4**

La SIRN ha sede nel Comune di Firenze in via della Mattonaia n. 17. La modifica dell'indirizzo nell'ambito della medesima città potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificata dalla prima successiva assemblea, restando di competenza dell'assemblea la modifica del Comune in cui è posta la sede sociale.

**Art. 5**

La SIRN può istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione Neurologica.

Può istituire inoltre Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Riabilitazione Neurologica.

**Art. 6**

La SIRN persegue i propri scopi statutari mediante:

- a) l'organizzazione di congressi scientifici nazionali;
- b) riunioni scientifiche e convegni periodici organizzati dalle Sezioni Speciali, Regionali ed Interregionali;
- c) la partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle offerte formative;
- d) la realizzazione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
- e) la creazione di una propria rivista, o l'adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale della Società.
- f) la pubblicazione di un notiziario SIRN quale momento periodico

di informazione;

g) l'organizzazione di riunioni programmate finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica.

h) la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e attraverso la scuola di formazione (art.28).

i) l'adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità.

j) il collegamento con Società Nazionali ed Internazionali di Riabilitazione e di Neuroriabilitazione.

Tutta l'attività scientifica svolta nell'ambito dei propri scopi statutari sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

#### **PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI**

##### **Art. 7**

II Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo in proprietà o che diverranno di proprietà della SIRN;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo alla Associazione;

d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con mezzi propri dalla SIRN.

Le Entrate della SIRN sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dalle liberalità che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non vengano imputate a Patrimonio, dai rimborsi spese e dai disavanzi positivi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse e/o dall'organizzazione di attività di formazione continua;

c) da contributi particolari degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non siano imputati a Patrimonio;

d) dai finanziamenti che Enti Pubblici o privati possano erogare

nel rispetto delle normative vigenti in materia, esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti allo stesso collegati;

e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale che non siano imputate dal Consiglio Direttivo a Patrimonio.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi versati dagli associati e/o da Enti Pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. I singoli associati non possono pretendere la divisione del patrimonio né la restituzione delle entrate né delle quote sociali versate.

**Art. 8**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, nonché la relazione sulla attività svolta, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. I predetti documenti nonché l'elenco degli incarichi retribuiti, saranno pubblicati, a cura del Tesoriere, nel sito web dell'associazione.

**SOCI****Art. 9**

La SIRN è costituita da:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

Possono essere inoltre ammessi Soci "Onorari" e Soci "Aderenti"

con le modalità e diritti infra specificati.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione,

è quello risultante dall'apposito elenco dei soci.

Ove il socio

abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica

a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

A tal fine dovrà essere annotata a cura del Segretario sull'elenco

dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.

**Art. 10**

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Società Italiana di

Riabilitazione Neurologica avvenuta il 21 giugno 2000 con atto notaio Anna Maria Fiengo di Thiene n. 46561=8240 di repertorio registrato a Thiene il 10 luglio 2000 n. 452/I. I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento della quota annuale di partecipazione della stessa entità di quelle dovute dai Soci Ordinari. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.

**Art. 11**

Soci Ordinari sono coloro che, laureati in medicina, appartenenti alle diverse categorie professionali riferibili al settore specialistico, alle discipline del S.S.N., operino nell'ambito della Riabilitazione Neurologica, nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, liberamente motivati ad operare nel rispetto dei fini istituzionali della SIRN, avendo presentato formale richiesta di iscrizione alla Associazione, vengano ammessi a parteciparvi.

La domanda di iscrizione redatta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere indirizzata al Presidente della SIRN. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione annuale successiva alla presentazione formale della richiesta.

Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci. I soci hanno diritto di voto in Assemblea solo dopo aver provveduto al versamento della quota associativa. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea, possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.

**Art. 12**

Possono essere riconosciuti Soci Onorari Personalità Italiane e Straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito della Riabilitazione Neurologica nonché i soci che abbiano rivestito la carica di Presidente, una volta cessato il mandato.

Il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità dei membri presenti e comunque con voto favorevole di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi componenti. I Soci Onorari,

Italiani e Stranieri, sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Essi possono tuttavia mantenere la qualifica di Socio Ordinario e tutti i relativi diritti e prerogative qualora ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

#### Art. 13

E' previsto il riconoscimento della qualifica di Soci Aderenti a quanti, non medici, interessati a particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici connessi o collegati alla studio, promozione, valorizzazione della Riabilitazione Neurologica, presentino domanda di iscrizione alla Società, controfirmata da due Soci presentatori.

La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della SIRN.

Ad essa dovrà essere allegato un curriculum vitae. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione annuale successiva alla presentazione formale della richiesta.

Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Dopo aver provveduto al versamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle attività sociali, di presentare lavori ai congressi, usufruire della rivista come gli altri soci, ma non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali, se non nei limiti di quanto previsto all'articolo 19.

Qualora Soci Aderenti siano membri del Consiglio Direttivo questi hanno diritto di voto in Assemblea per la durata della loro carica, anche per le Assemblee indette a scopo di eleggere le cariche associative.

#### Art. 14

La qualifica di Socio Ordinario, Onorario e Aderente, si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei Soci, per morosità nel caso di Soci che non abbiano effettuato il pagamento delle quote per tre annualità consecutive. La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società. La qualifica di socio non è trasmissibile.

### ORGANI SOCIALI

#### Art. 15

Sono Organi della SIRN:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza

- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato Scientifico.

Sono eleggibili alle cariche sociali solamente coloro i quali non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'associazione.

I candidati prescelti, al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interesse, non devono esercitare in proprio alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad essa.

Ad eccezione di eventuali incarichi professionali conferiti a qualsiasi titolo a soggetti esterni all'Associazione è espressamente esclusa ogni retribuzione per lo svolgimento di cariche sociali.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 16**

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, preferibilmente in concomitanza con lo svolgimento di attività scientifiche programmate. Essa elabora e fissa in confronto concreto con la realtà scientifica,

didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali della SIRN. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione, approva i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta.

L'Assemblea, fissa la data e la sede dei congressi nazionali e delle altre riunioni per lo svolgimento delle attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea su richiesta anticipata di almeno 60 (sessanta)30 (trenta) giorni, può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci che hanno diritto di voto.

L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SIRN deliberando su questi argomenti con maggioranza del 50% più un voto dei Soci presenti e che hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera altresì in merito allo scioglimento della Associazione e alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 tre quarti degli associati, secondo i criteri di cui infra.

In caso di liquidazione della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori anche

tra persone non aventi la qualifica di socio determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio della Società dovranno essere devoluti integralmente a enti o associazioni della stessa categoria che perseguano scopi analoghi nel rispetto della normativa specifica di settore, sentito l'organo di controllo.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore all'atto dell'approvazione.

#### **Art. 17**

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta per iscritto mediante avviso spedito al domicilio del Socio almeno un mese prima della data fissata tramite raccomandata A/R, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto di voto, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo le diverse specifiche maggioranze di cui sopra.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona eletta allo scopo dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea chiama il Segretario alla redazione del verbale o in sua assenza designa un Segretario tra i Consiglieri presenti. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno il ruolo di Segretario è svolto da notaio.

Ogni socio ha diritto di prendere visione del verbale che verrà conservato agli atti.

E' ammesso il voto per delega apposta in calce all'ordine del giorno: ogni socio potrà essere portatore al massimo di una delega, che previa verifica di validità da parte del Presidente dell'Assemblea verranno conservate agli atti sociali.

Nelle delibere di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 18**



Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente in carica, dal Vice Presidente, dal Presidente Eletto, dal Presidente uscente, dal Segretario e dal Tesoriere oltre che

da un numero di Consiglieri variabile da dieci a diciotto, eletti dall'Assemblea come segue, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea:

- fino ad un massimo di dieci membri saranno eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari,

- fino ad un massimo di otto membri saranno eletti uno da ciascuna delle "categorie" di Soci Aderenti di cui infra, che abbiano conseguito una delle qualifiche sotto riportate, purché la categoria risulti composta da almeno 25 soci, all'uopo riuniti in assemblea speciale:

Fisioterapisti;

Infermieri;

Ingegneri;

Logopedisti;

Psicologi;

Tecnici di Neurofisiopatologia;

Terapisti Occupazionali;

Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva.

Le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probi Viri dovranno essere pervenire alla sede sociale almeno sei mesi prima della data delle elezioni e devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica che le comunicherà agli associati almeno 60 (sessanta)giorni prima della adunanza fissata per le elezioni.

L'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.

In caso di vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti.

Ciascun Socio Fondatore e Ordinario potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei consiglieri da eleggere e risulteranno eletti i dieci candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

I membri del Consiglio Direttivo come sopra nominati rimangono in carica per un biennio.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari possono essere rieletti consecutivamente per un altro biennio.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Soci Onorari, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori, i Coordinatori delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali, il Direttore della Scuola di Formazione Superiore in Riabilitazione Neurologica, nonché ogni altro soggetto il cui intervento sia giudicato utile o opportuno dal Consiglio Direttivo.

**Art 19**

Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali della SIRN sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinandola realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.

Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per specifici compiti.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la revoca delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa

o su richiesta di quattro dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito del numero degli assenti giustificati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti si procederà a successiva nuova votazione sul medesimo punto in discussione, secondo i tempi e le modalità determinate dal Presidente.

**Art. 20**

Possono essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIRN.

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA****Art. 21**

L'Ufficio di Presidenza è l'Organo esecutivo della SIRN ed è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari con votazioni segrete e distinte.

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della SIRN non sono rinnovabili consecutivamente.

Il Segretario e gli altri membri del Direttivo potranno essere rieletti consecutivamente, ma non oltre due mandati.

Il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea con due annidi anticipo rispetto al momento di assunzione della carica e fino a che egli non assuma la carica di Presidente, riveste la qualifica di Presidente Eletto.

Il Presidente cessato dalla carica, durante il mandato del suo successore, riveste la carica di Presidente uscente.

**Art. 22**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SIRN di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto, tramite il Segretario, con le Sezioni Speciali, Regionali e interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice-Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci. In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal Presidente eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua elezione.

**Art. 23**

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.

Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della SIRN.

Nello svolgimento della sua attività il Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura insieme al Segretario le schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della SIRN, predispone la bozza del bilancio da sottoporre al Consiglio, avvalendosi anche di consulenti esterni.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e dell'elenco degli Associati, redige la bozza del Bilancio, custodisce la documentazione relativa alle spese e ai conti della Associazione, che può essere consultata dagli Associati i quali hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti e copie anche per le vie brevi.

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI****Art. 24**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate in nome o per conto della Società e a quelle proposte, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività societaria.

Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogniqualvolta sia richiesta una sua deliberazione. Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri in carica.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti.

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Art. 25**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Essi restano in carica un biennio e non sono rieleggibili consecutivamente. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere.

**Art. 26**

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e gli andamenti di cassa, partecipano all'assemblea che approva il bilancio senza diritto di voto ove riferiscono all'Assemblea dei Soci con relazione scritta. Controfirmano altresì, approvandone la regolarità, i Bilanci Consuntivi.

I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza

dal Presidente. Essi hanno diritto di far inserire a verbale e loro osservazioni.

Qualora venisse a mancare uno dei Revisori, il Consiglio direttivo provvede a deliberare senza indugio la nomina di un nuovo Revisore la cui nomina dovrà essere ratificata nella prima successiva assemblea. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario che ha sostituito.

#### **COMITATO SCIENTIFICO**

##### **Art. 27**

Il Comitato Scientifico svolge la propria funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da almeno 3 (tre) membri, che siano associati all'Associazione, con documentata esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione nell'ambito della Riabilitazione e della Neuroriabilitazione. I membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e non devono essere membri del Consiglio Direttivo in carica. La durata in carica dei membri del Comitato Scientifico corrisponde alla durata del mandato del Presidente in carica al momento della nomina. Alla scadenza del mandato, I membri del Comitato Scientifico possono essere riconfermati, tutti o in parte, dai successivi Consigli Direttivi.

All'interno dei 3 (tre) membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un Coordinatore del Comitato che avrà la funzione di primus inter pares e si farà carico dei rapporti con il Consiglio Direttivo e dell'organizzazione del lavoro del Comitato stesso.

I membri del Comitato Scientifico non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, se non su invito del Presidente.

L'accettazione dell'incarico all'interno del Comitato non prevede retribuzione. Il Comitato Scientifico deve riunirsi almeno una volta all'anno, anche solo per via telematica, ed ha l'obbligo di inviare al Presidente in carica una relazione annuale sull'attività intrapresa. L'attività scientifica

svolta dall'Associazione e valutata dal Comitato Scientifico sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che di terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

**ATTIVITA' DI FORMAZIONE****Art. 28**

La Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN) promuove lo svolgimento di attività formative per fornire a coloro che si occupano di Riabilitazione Neurologica specifiche competenze e qualificazioni, anche mediante l'istituzione della Scuola di Formazione Superiore in Riabilitazione Neurologica.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze ordinarie adotta il Regolamento della Scuola che può essere modificato dall'Assemblea stessa con le medesime maggioranze.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Direttore della Scuola che resta in carica due anni.

L'accesso alle attività formative, per quanto non previsto dallo Statuto, avverrà secondo le modalità riportate nel Regolamento.

Il Direttore della Scuola si coordina con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per quanto riguarda la programmazione dell'attività e il finanziamento degli eventi.

**SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI****Art. 29**

Le Sezioni Regionali, Interregionali e le Sezioni Speciali hanno una propria Assemblea ed un Consiglio Direttivo, la regolamentazione dei quali è demandata ad apposito regolamento di attuazione di cui al successivo art. 31.

**CONTROVERSIE****Art. 30**

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIRN, o suoi Organi, saranno previamente sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' fatto salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

**REGOLAMENTO****Art. 31**

Il Regolamento della SIRN ha lo scopo di definire condotte e procedure dei soci e degli Organismi societari.

Esso è adottato e può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con apposita delibera. Per divenire operativo dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci che provvederà a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti ad approvare lo stesso e le eventuali sue modifiche.

**Art. 32**

Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti ivi richiamati si applicano le norme vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.